

FOGLIO INFORMATIVO

FINANZIAMENTI IN FAVORE DEI TERRITORI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 2012, DAL SISMA DEL 24.8.2016 ED IN FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI A DECORRERE DAL MARZO 2013

INFORMAZIONI SULLA BANCA

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti 3, Tower A - 20154 Milano

[Tel.: 800.323285 (dall'estero 02.3340.8965), Fax: 02.3348.6999,

Sito Internet: <http://www.unicredit.it>, Contatti: <http://www.unicredit.it/contatti>],

Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: Cod. 2008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo nazionale di Garanzia.

DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

Nome /Ragione Sociale

Telefono

Cognome

Sede

E-mail

Iscrizione ad Albi o elenchi

Numero Delibera Iscrizione all'Albo/ Elenco

Qualifica

CHE COS'E' IL FINANZIAMENTO

Con il finanziamento la Banca concede una somma di denaro al Cliente, con obbligo di restituzione in rate periodiche o in unica soluzione e con erogazione in una o più soluzioni, secondo quanto previsto dal contratto.

Il finanziamento a medio-lungo termine, in genere, ha una durata variabile da un minimo di 24 ad un massimo di 180 mesi. Di solito viene richiesto per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento di immobili, ovvero per l'acquisto di impianti e macchinari. Il finanziamento si dice chirografario quando è assistito da garanzie di tipo personale (fideiussione) o pegno, ma non da ipoteca.

Si dice ipotecario quando è garantito da ipoteca, di norma di primo grado, su immobili di gradimento della Banca a garanzia del rimborso del finanziamento stesso. Il Cliente rimborsa il mutuo, secondo quanto previsto dal contratto, con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso o variabile.

Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali. In caso di estinzione anticipata (o di rimborso parziale) del finanziamento viene richiesto un compenso onnicomprensivo indicato in contratto.

TIPO DI FINANZIAMENTO E RISCHI

Finanziamento a tasso fisso

Rimane fisso, per tutta la durata, sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

TIPI DI INTERVENTO

Legge 01.08.2012, n. 122 (di conversione del D.L. 06.06.2012, n. 74)

In riferimento agli eventi sismici che hanno interessato i territori dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, la Legge in epigrafe ha previsto la possibilità per le Banche di erogare finanziamenti, di durata massima di anni venticinque, assistiti dalla garanzia dello Stato, finalizzati al finanziamento della riparazione, del ripristino o delle ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, o ad uso produttivo, da parte dei soggetti aventi diritto, individuati in base alle vigenti normative, sia Consumatori che Imprese.

A tal fine, la predetta Legge ha previsto che le Banche possano contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo, definiti con apposita convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), assistiti dalla garanzia dello Stato, per l'acquisizione della provvista necessaria per l'erogazione dei finanziamenti in oggetto.

Il testo della Convenzione ABI/CDP è disponibile alla seguente pagina web:

http://portalecdp.cassaddpp.it/content/groups/public/documents/ace_documents/012039.pdf.

Il finanziamento viene erogato, in una o più soluzioni, per l'importo dei lavori eseguiti, come indicati dal provvedimento di ammissione del Beneficiario al Contributo. Il pagamento delle rate di mutuo, costituite dal capitale e dall'interesse, è a carico dello Stato. Nessun onere di rimborso è previsto a carico dei soggetti beneficiari, i quali cedono alle Banche il credito di imposta riconosciuto dalla Legge. Non è consentito alcun rimborso anticipato, volontario e parziale del finanziamento, in qualsiasi forma. Il Beneficiario non potrà in alcun modo cedere parzialmente e/o integralmente i diritti e/o gli obblighi derivanti dal finanziamento.

Legge 15.12.2016, n. 229 (di conversione del D.L. 17.10.2016, n. 189)

In riferimento agli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, del 24 agosto 2016, la Legge in epigrafe ha previsto la possibilità per le Banche di erogare finanziamenti di durata massima di anni venticinque, assistiti dalla garanzia dello Stato, finalizzati a coprire le eventuali spese già anticipate dai soggetti beneficiari, anche con ricorso a credito bancario, successivamente ammesse a Contributo. A tal fine, la predetta Legge ha previsto che le Banche possano contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), al fine di concedere finanziamenti agevolati, assistiti dalla garanzia dello Stato, per l'acquisizione della provvista necessaria per l'erogazione dei finanziamenti in oggetto ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici.

Il testo della Convenzione ABI/CDP è disponibile alla seguente pagina web:

<https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Iniziativa-sul-territorio/Calamita-naturali/Sisma-Centro-Italia-2016.aspx>.

Il finanziamento viene erogato in una o più soluzioni per l'importo dei lavori eseguiti, come indicati dal provvedimento di ammissione del Beneficiario al Contributo. Il pagamento delle rate di mutuo, costituite dal capitale e dall'interesse, è a carico dello Stato. Nessun onere di rimborso è previsto a carico dei soggetti beneficiari, i quali cedono alle Banche il credito di imposta riconosciuto dalla Legge. Non è consentito alcun rimborso anticipato, volontario e parziale del finanziamento, in qualsiasi forma. Il Beneficiario non potrà in alcun modo cedere parzialmente e/o integralmente i diritti e/o gli obblighi derivanti dal finanziamento.

Legge 28.12.2015, n. 208 (commi da 422 a 428)

La Legge 208/2015 ha previsto le modalità per dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, a seguito di una serie di eventi calamitosi, verificatisi a decorrere dal marzo 2013 (alluvioni, nevicate, esondazioni, mareggiate, ecc); in particolare, disciplina le modalità di concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche competenti, di contributi, a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive, nella forma di finanziamenti agevolati, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi rispettivamente indicati, concessi dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori individuati. A tal fine, le Banche possano contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), al fine di concedere finanziamenti agevolati, assistiti dalla garanzia dello Stato, a valere su di uno specifico plafond di provvista finanziaria di scopo, nel limite massimo di 1.500 milioni di euro (il "Plafond Eventi Calamitosi"). I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni, necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a Contributo dalle Amministrazioni Pubbliche Competenti.

Il testo della Convenzione ABI/CDP è disponibile seguente pagina web:

<https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Iniziativa-sul-territorio/Calamita-naturali/Plafond-Eventi-Calamitosi.aspx>.

Il finanziamento viene erogato, in una o più soluzioni, per l'importo dei lavori eseguiti, come indicati dal provvedimento di ammissione del Beneficiario al Contributo. Il pagamento delle rate di mutuo, costituite dal capitale e dall'interesse è a carico dello Stato. Nessun onere di rimborso è previsto a carico dei soggetti beneficiari, i quali cedono alle Banche il credito di imposta riconosciuto dalla Legge. Non è consentito alcun rimborso anticipato, volontario e parziale del finanziamento, in qualsiasi forma. Il Beneficiario non potrà in alcun modo cedere parzialmente e/o integralmente i diritti e/o gli obblighi derivanti dal finanziamento.

Rischi specifici (comuni a tutte le forme di intervento prima elencate)

Il Beneficiario sarà tenuto alla restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto, in caso di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento, per finalità diverse da quelle indicate dalle Leggi di riferimento e in tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Quanto può costare il Finanziamento

Ai sensi della Convenzione ABI/CDP, al finanziamento si applica un tasso di interesse pari al tasso determinato da CDP, sulla base delle condizioni generali di mercato ed in particolare sulla base dei livelli dei tassi IRS e dei depositi rilevati alle pagine ISDAFIX2 ed EURIBOR 01, del circuito Reuters, con riferimento alle ore 11 (ora italiana) del secondo Giorno Lavorativo precedente la relativa Data di Erogazione e, da quest'ultima, pubblicato sul proprio sito internet, in linea con le condizioni economiche applicate da CDP ai finanziamenti da quest'ultima concessi, aventi medesima durata, medesimo profilo di rischio e medesimo profilo di rimborso dei finanziamenti. La quota interessi è a carico dello Stato tramite il meccanismo del credito d'imposta e pertanto non è a carico del Cliente.

TASSO EFFETTIVO GLOBALE ANNUO (TAEG)

Il Tasso Effettivo Globale (TAEG) del Finanziamento sarà pari a quello risultante con riferimento a ogni singola Erogazione ed indicato nel documento di sintesi, che la Banca consegnerà/trasmetterà al Prenditore.

VOCI E COSTI

Importo minimo finanziabile	Importo dei lavori eseguiti, come indicati dal provvedimento di ammissione del Beneficiario al Contributo.
Durata massima	300 mesi.
TASSI	
Tasso di interesse nominale annuo Tasso Fisso Fondi Banca	Per ciascun Periodo di Interessi, si applica un tasso di interesse fisso, pari al Tasso di Riferimento applicato da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) ad UniCredit, con il Contratto CDP\Banca. Ai sensi delle disposizioni, della Convenzione ABI\CDP e del Contratto di Finanziamento CDP\Banca, il Tasso di Riferimento è determinato da CDP, sulla base delle condizioni generali di mercato ed, in particolare, sulla base dei livelli dei tassi IRS e dei depositi rilevati alle pagine ISDAFIX2 ed EURIBOR 01, del circuito Reuters, con riferimento alle ore 11 (ora italiana) del secondo Giorno Lavorativo precedente la relativa Data di Erogazione e da quest'ultima pubblicato sul proprio sito internet, in linea con le condizioni economiche applicate da CDP ai finanziamenti da quest'ultima concessi, aventi medesima durata, medesimo profilo di rischio e medesimo profilo di rimborso dei Finanziamenti. La quota interessi è a carico dello Stato tramite il meccanismo del credito d'imposta.
Tasso di mora	1 punto percentuale in più del tasso di interesse.
SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO	
Istruttoria	Non prevista
SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO	
Spese di gestione	<p>Sisma delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. - Imprese: euro 800,00. - Privati: euro 500,00. La spese di gestione sono a carico dello Stato tramite il meccanismo del credito d'imposta.</p> <p>Sisma delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Eventi calamitosi. Euro 300,00. La spese di gestione sono a carico dello Stato tramite il meccanismo del credito d'imposta.</p>
Spese invio avviso scadenza/incasso rata (avviso non previsto per finanziamenti con addebito automatico in conto)	- in formato cartaceo: non previste; - on line (disponibile ove risultino attive funzionalità Documenti on Line e la comunicazione sia oggetto delle funzionalità stesse): non previste.
Spese produzione e di invio per ogni certificazione	- in formato cartaceo: non previste;

interessi	- on line (disponibile ove risultino attive funzionalità Documenti on Line e la comunicazione sia oggetto delle funzionalità stesse): non previste.
Spese invio rendiconto periodico/documento di sintesi inviato ai soggetti finanziati ed ai garanti	- in formato cartaceo: non previste; - on line (disponibile ove risultino attive funzionalità documenti on Line e la comunicazione sia oggetto delle funzionalità stesse): non previste. non previste.
Rimborso spese per sollecito rate insolute	Non previsto.
Commissione rinuncia finanziamento deliberato	Non prevista.
Spese invio diffida	Non previste.
Attestazione pagamento/dichiarazione di Interessi pagati	Non prevista.
Spese per dichiarazione di sussistenza debito/credito	Non previste.
Commissione per anticipata estinzione (sull'importo capitale estinto anticipatamente, dovuta anche in caso di risoluzione)	Non prevista.
Spese per dichiarazione consistenza rapporti	Non previste.
PIANO DI AMMORTAMENTO	
Tipo di ammortamento	Francese (vedere la sezione "Legenda").
Tipologia rata	Costante.
Periodicità delle rate	Semestrale.
Calendario per il calcolo interessi	Anno commerciale.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2, della Legge sull'usura (Legge n. 108/1996), relativo ai contratti della categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", può essere consultato in Filiale e sul sito della Banca: <http://www.unicredit.it>.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del mutuo il Cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi

Imposta sostitutiva	Non prevista.
Perizia tecnica	Non prevista.

SERVIZI ACCESSORI

Conto corrente di corrispondenza infruttifero vincolato in euro per: - Consumatore. - Non Consumatore. - Impresa. (obbligatorio)	Il Beneficiario deve essere intestatario di un apposito conto corrente bancario infruttifero vincolato, senza costi e oneri a proprio carico. Per le condizioni contrattuali ed economiche del conto, si rimanda al Foglio Informativo del conto corrente ordinario ed al Documento di Sintesi dedicato.
Conto corrente di corrispondenza in euro/divisa per: - Consumatore. - Non Consumatore. - Microimprese (facoltativo)	Il Beneficiario può essere intestatario di uno dei due conti correnti indicati, in essere presso una Filiale della Banca. Per le condizioni economiche e contrattuali del conto, nonché e per tutte le altre informazioni, è necessario fare riferimento all'omonimo Foglio Informativo, disponibile in Filiale e sul sito della Banca: http://www.unicredit.it .

ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI

ESTINZIONE ANTICIPATA

Non è consentito alcun rimborso anticipato, volontario e parziale del Finanziamento, in qualsiasi forma. Il Beneficiario ha la facoltà di procedere al rimborso anticipato volontario totale del Finanziamento al verificarsi delle seguenti condizioni:

- il rimborso anticipato volontario avvenga in coincidenza con una Data di Pagamento;
- il Beneficiario invii alla Banca un preavviso scritto di almeno 35 (trentacinque) Giorni Lavorativi antecedenti la relativa Data di Pagamento in cui è previsto il rimborso anticipato volontario totale del Finanziamento.

Gli importi oggetto di rimborso anticipato non potranno in alcun modo essere riutilizzati dal Beneficiario. Gli importi rimborsati saranno imputati nell'ordine che segue:

- in primo luogo, al rimborso delle spese, ragionevolmente sostenute e debitamente documentate, dovute alla Banca ai sensi del presente Contratto;
- in secondo luogo, al pagamento degli interessi di mora eventualmente maturati sul Finanziamento prima della o alla data in cui il rimborso anticipato viene effettuato;
- in terzo luogo, al rimborso del Finanziamento.

Le disposizioni suddette si applicano anche in tutti i casi in cui la Banca avesse diritto di chiedere l'immediato rimborso del suo credito, anche attraverso la risoluzione del contratto.

RECLAMI - DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto il Cliente - prima di adire l'autorità giudiziaria ordinaria - ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi paragrafi.

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a **UniCredit S.p.A Customer Satisfaction Italy - Gestione Reclami**, Via Del Lavoro n. 42, 40127 Bologna - Email: Reclami@unicredit.eu - Indirizzo PEC: Reclami@PEC.UniCredit.EU - Tel.+39 051.6407285 - Fax +39 051.6407229.

La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Se l'Impresa non è soddisfatta della risposta o non ha ricevuto risposta entro il termine dei 30 giorni, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito <http://www.arbitrobancariofinanziario.it>, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per l'Impresa di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, fermo quanto indicato al comma successivo.

Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria la Banca e/o l'Impresa devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1bis decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (<http://www.conciliatorebancario.it>, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, oppure
- all'Arbitro Bancario Finanziario.

In caso di variazione di tale normativa si applicheranno le disposizioni all'epoca vigente. Le disposizioni sopra indicate valgono anche per le controversie che dovessero sorgere tra la Banca e gli eventuali garanti del Cliente.

LEGENDA

Ammortamento	E' il processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi.
Consumatore	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, eventualmente svolta.
Interessi di mora	Tasso di interesse, a carico del Cliente, maggiorato rispetto al tasso che regola il finanziamento ed applicato per il periodo del ritardo, sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Medie imprese	Imprese che impiegano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro, oppure, il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro (si considera il dato più favorevole).
Micro-impresa	Un'Impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo, oppure, un totale di bilancio annuo, non superiori a 2 milioni di euro.
Piccole imprese	Imprese che impiegano meno di 50 persone e il cui fatturato annuo o totale di bilancio non supera i 10 milioni di euro.
Indice di riferimento	Indice di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Preammortamento	Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.

Risoluzione	Scioglimento anticipato del contratto al verificarsi di specifici eventi pregiudizievoli previsti nel contratto stesso, a causa del quale il mutuatario ha l'obbligo di pagare immediatamente l'intero debito.
Spese di istruttoria	Spese per l'analisi di concedibilità.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla Legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia Della relativa categoria e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
Valuta	Periodo di tempo riferito alla decorrenza degli interessi: si intende cioè il giorno in cui cominciano a maturare gli interessi attivi e passivi di un'operazione bancaria.